



Cron. 79

Il Tribunale di Busto Arsizio, Seconda Sezione Civile, in persona dei Signori Magistrati:

- Dott. [redacted] - Presidente estensore
- Dott.ssa [redacted] - Giudice
- Dott.ssa [redacted] - Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento di opposizione allo stato passivo numero 505/2011 proposto

da "[redacted]", rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare, dall'Avvocato [redacted]

[redacted] e dall'Avvocato Simona Garavaglia con studio in Via [redacted] procuratore domiciliatario;

PARTE OPPONENTE

nei confronti di


"FALLIMENTO [redacted] S.p.A. [redacted] [redacted]", rappresentato e difeso, per delega a margine della comparsa di costituzione, dall'Avvocato Luca Beretta, con studio in Via Mons. G. Tettamanti numero 3/b a Busto Arsizio, procuratore domiciliatario;

PARTE OPPOSTA

RAGIONI DELLA DECISIONE

IN FATTO.

A seguito della dichiarazione di fallimento, con sentenza depositata il 22 ottobre 2009, della "[redacted]" nonché del socio accomandatario [redacted] la società "[redacted] s.p.a." chiedeva, con



domanda tardiva, di essere ammessa al passivo fallimentare in prededuzione, sulla base del disposto esercizio provvisorio dell'attività d'impresa, per la somma di 7.683,07 Euro; a sostegno dell'istanza (che seguiva altra domanda tempestiva proposta per 198.461,76 Euro) la ricorrente deduceva e documentava la fornitura di energia elettrica in epoca anteriore al fallimento.

Il credito veniva ammesso in via chirografaria con esclusione della prededuzione, non ritenendo il Giudice Delegato applicabile, nella fattispecie, l'articolo 74 della Legge Fallimentare.

Con l'opposizione "██████████ s.p.a." chiedeva l'ammissione del credito in prededuzione.

Il Curatore, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso e chiedeva, nel merito, il rigetto dell'opposizione.

IN DIRITTO.

L'eccezione di carattere processuale formulata dal Fallimento resistente è infondata.

La norma di cui all'articolo 95 comma 2 seconda parte della Legge Fallimentare che consente ai creditori di "...esaminare il progetto" di stato passivo "e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza", anche se inquadrabile in un'ottica semplificativa e deflattiva del contenzioso, si limita a riconoscere, ai soggetti interessati, una facoltà e l'attivazione del meccanismo in essa previsto non può essere considerata, né in base al tenore letterale della norma, né in base a considerazioni di carattere sistematico, come necessario presupposto per la proposizione dell'opposizione di cui all'articolo 98 della stessa Legge.

L'articolo 99, peraltro, nel regolamentare il "procedimento" di opposizione, prevede espressamente che il ricorrente possa indicare

mezzi di prova e produrre documenti. La Corte di Cassazione, infine, affermando un principio pienamente condivisibile, ha statuito che il divieto di cui all'articolo 345 del Codice di Procedura Civile non trova applicazione nel procedimento di opposizione allo stato passivo (sentenza numero 4708 del 25 febbraio 2011).

Nel merito, si rileva quanto segue.

Il credito in esame si riferisce a forniture di energia elettrica effettuate in epoca precedente il Fallimento e quindi l'avvio dell'esercizio provvisorio dell'azienda.

L'articolo 74 della Legge Fallimentare, che dispone l'integrale pagamento dei debiti pregressi nell'ipotesi di subentro del Curatore in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, riguarda la determinazione del

quantum dovuto e per il quale il creditore può insinuarsi al passivo del Fallimento, ma non il rango del credito, che è determinato, con riferimento all'ipotesi di esercizio provvisorio, dal nono comma dell'articolo 104 della Legge Fallimentare: "I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111 primo comma numero 1".

La dizione, inequivoca, della norma e la sua stessa *ratio* (che è quella di favorire il risanamento dell'impresa) inducono a ritenere che possano riconoscersi in prededuzione soltanto i crediti sorti successivamente all'avvio dell'esercizio provvisorio e ciò anche nell'ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica già in essere, potendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, la prededuzione solo per le prestazioni eseguite in costanza di esercizio provvisorio.

Tenuto conto della particolarità della fattispecie e del fatto che sul punto è stata sollecitata (in altra analoga controversia) la pronuncia della Corte di


Cassazione, può disporsi l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale, respinge il ricorso in opposizione allo stato passivo proposto da "██████████" nei confronti del "Fallimento L. ██████████" nonché del socio accomandatario T. ██████████ e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Busto Arsizio il 18 gennaio 2012

Il Presidente estensore
Dott. Carmelo Leotta



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
CANCELLERIA CIVILE
24 GEN 2012
PERVENUTO - DEPOSITATO

